

Repertorio n. 3.775

Raccolta n. 2.045

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto giugno duemiladieci

28 giugno 2010

in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, presso la sede della
società A2A S.p.A..

Avanti a me dott. Edmondo TODESCHINI, notaio in Rozzano ed i-
scritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i
signori:

= Renato Amilcare RAVANELLI, nato a Milano il 14 aprile 1965,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale in-
terviene al presente atto in qualità di procuratore della
società per azioni

"A2A S.p.A.",

con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230 e sede direzionale
ed amministrativa in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, ca-
pitale sociale euro 1.629.110.744,04, iscritta nel Registro
delle Imprese di Brescia codice fiscale e numero di iscrizione
11957540153, iscritta al R.E.A. al n. 493995, avente all'uopo
i pieni poteri giusta procura in data 3 maggio 2010, n. 3484
di mio repertorio, che in originale qui si allega sotto "A",
ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Sorveglianza
in data 26 aprile 2010, n. 88.028/26.525 di repertorio Dottor
Luigi Zampaglione, registrata in Salò in data 26 aprile 2010


REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO
DI MILANO 5

il 29.06.2010

al n. 13609

serie AT

Versati € 1104,00



STUDIO TODESCHINI

Dot. L.M. EDMONDO TODESCHINI - Notaio

Giardino A. Caldenini 3 - 20123 MILANO

NOTAIO IN MILANO DAL 1891

NOTAIO DONATA CACCARI

NOTAIO GIARDINO A. CALDENINI

al n. 1593, serie 1T,

= Paolo ROSSETTI, nato a Brescia il 25 giugno 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio

"A2A Produzione S.r.l.",

con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, capitale sociale di euro 265.457.263,00 interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di A2A S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e numero di iscrizione 03041380985, R.E.A. n. 500177, in esecuzione della delibera assembleare in data 19 aprile 2010, n. 3.365/1.830 di mio repertorio, registrata in Milano 5 in data 30 aprile 2010 al n. 8735, serie 1T.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi hanno chiesto di ricevere il presente atto al quale

si premette che:

- le suddette società, nelle rispettive riunioni sopra citate, tenutesi in data 26 aprile 2010 e in data 19 aprile 2010, hanno deliberato di approvare il progetto di fusione mediante incorporazione

della società

"A2A Produzione S.r.l.",

nella società

"A2A S.p.A.",

sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2009, redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio;


- la deliberazione della società "A2A S.p.A." è stata depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia ed iscritta in data 27 aprile 2010, ai numeri di protocollo 23911/2010, mentre la deliberazione della società "A2A PRODUZIONE S.R.L." è stata depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia in data 19 aprile 2010, ai numeri di protocollo 22449/2010 ed iscritta in data 20 aprile 2010;

- insieme con le delibere sono stati depositati per l'iscrizione nei competenti Registri delle Imprese i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c., con le esenzioni di cui all'art. 2505 c.c.;

- sono state attuate le formalità e le comunicazioni di cui al regolamento Emittenti emesso dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

- ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, sono stati sottoscritti in data 1° giugno 2010 e 11 giugno 2010 i verbali di accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori della società incorporata;

- i componenti, nella dette loro rispettive qualità, da me richiamati sulle conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano che sono trascorsi oltre 60



(sessanta) giorni dall'iscrizione dell'ultima delibera di fusione senza che ci sia stata alcuna opposizione da parte di creditori sociali, ai sensi dell'art. 2503 c.c.;

- nessuna delle società coinvolte nell'operazione in oggetto è in liquidazione;

- trattasi di operazione infragruppo per cui non sussiste la necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità Antitrust;

- la fusione può pertanto essere ora attuata.

Tutto ciò premesso e volendosi addivenire alla fusione delle dette società nei modi e nelle forme di cui alle premesse, i componenti, quali rappresentanti delle suddette società,

convengono e stipulano quanto segue:

1. CONSENSO

La suddetta società si fonde mediante incorporazione

della società

"A2A PRODUZIONE S.r.l."

nella società

"A2A S.p.A.",

in dipendenza delle rispettive deliberazioni in data 19 aprile 2010 e 26 aprile 2010, di cui sopra.

2. EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., decorreranno dal primo giorno del mese successivo in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni del presente atto. Tuttavia si precisa che, qualora

l'ultima delle iscrizioni avverrà il primo giorno del mese,

l'efficacia della fusione decorrerà da quel giorno.

Le operazioni effettuate dalla società incorporanda saranno, invece, imputate al bilancio della società incorporante dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione diverrà efficace e dalla medesima data decorreranno anche i relativi effetti fiscali. In proposito si precisa che tutte le società coinvolte nella presente fusione chiudono gli esercizi il 31 dicembre.

3. ESECUZIONE DELLA FUSIONE

La società incorporata è interamente possedute dalla società incorporante, per cui si applica alla fusione la disciplina di cui all'art. 2505 cod. civ. e, pertanto, non essendovi alcun rapporto di cambio, non si è proceduto alla redazione dei documenti di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. né ad alcun aumento di capitale a servizio della fusione.


La società incorporante non assegnerà azioni in violazione del precetto contenuto nell'art. 2504 ter c.c.

4. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In dipendenza della fusione, non è prevista alcuna modifica dello statuto della società incorporante che, pertanto, resta quello attuale.

5. DICHIARAZIONI EX ART. 2501-TER C.C. NN. 7 E 8

Non sussistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni con trattamento particolare o privilegiato.



Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

6. EFFETTI DELL'ATTO

La società incorporante subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata ed in tutte le loro ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori, assumendo di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività, alle convenute scadenze e condizioni.

Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, resta sin d'ora autorizzato a trasferire ed intestare alla società incorporante tutti i contratti, autorizzazioni, licenze e concessioni, atti, documenti, depositi cauzionali, polizze, contratti, conti attivi e passivi, attualmente intestati od intitolati alla società incorporata.

La società incorporata autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante a compiere, in ogni tempo e senza necessità di intervento alcuno delle incorporate stesse, ogni atto si rendesse necessario perché la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi della società incorporata estinte, anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo designati.

7. BENI IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI E PARTECIPAZIONI

L'Ing. Paolo ROSSETTI, in rappresentanza della società incor-

porata, dichiara che la stessa è proprietaria:

- di n. 36.967 azioni della società "Cesi - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta S.p.A. o in forma abbreviata Cesi S.p.A.", con sede in Milano, via Raffaele Rubattino n. 54, capitale sociale di euro 8.550.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 00793580150, REA n. 429222;


- degli autoveicoli di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto "B";

- di numerosi beni immobili e diritti reali immobiliari di cui alcuni elencati nell'allegato "C"; i rimanenti beni immobili saranno oggetto di ulteriori atti integrativi con la società "E.ON Produzione S.p.A.", che verranno sottoscritti dalla società incorporante "A2A S.p.A." in virtù degli obblighi originariamente assunti dalla incorporata, obblighi in cui la società incorporante succede interamente. All'intavolazione del presente atto si provvederà ad istanza di chiunque e con notifica del relativo decreto in unico esteso a mani di me Notaio presso cui le Parti eleggono a tal fine domicilio speciale.

8. REGIME FISCALE DELL'ATTO DI FUSIONE

Si richiama l'art. 4, comma 1, lettera b) della Tariffa - Parte Prima del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, come sostituita dall'art. 10, comma 5, lettera c) del D.L. 20.6.1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

- L'imposta di bollo relativa al presente atto sarà assolta in



modo virtuale al momento della registrazione.

- Spese e tasse del presente atto sono a carico della società incorporante.

- I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore nove e cinque minuti.

Consta di due fogli, scritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per sette facciate intere e questa sin qui.

F.TO: RENATO AMILCARE RAVANELLI

F.TO: PAOLO ROSSETTI

F.TO: EDMONDO TODESCHINI